



Titolo

Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - fanno piena prova dei fatti ivi rappresentati - valore probatorio privilegiato – limitata prova contraria - ammissibilità

Descrizione

È irrilevante la circostanza che il referto di gara faccia “*piena prova circa i fatti accaduti*” (art. 61, comma 1, CGS). La disposizione non impedisce una sia pur limitata prova contraria (Corte fed. app., sez. I, n. 76/2021-2022), nel senso che il referto rappresenta una prova di per sé autosufficiente e munita di fede privilegiata, tuttavia controdeducibile sia pur solo in presenza di chiari elementi oggettivi (Corte fed. app., Sez. I, n. 9/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 2/2022-2023; Corte fed. app., Sez. IV, n. 55/2020-2021) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto ammissibile il giudizio di revocazione e accolto nel merito il ricorso di una società avverso una decisione della Corte sportiva d’appello territoriale in relazione alla sopravvenienza di un fatto nuovo rappresentato da un supplemento di rapporto del direttore di gara, dal quale è emersa la correttezza della condotta tenuta dalla società, ritenendo il supplemento di rapporto un *contrarius actus* idoneo, nel suo contenuto, a rovesciare *in parte qua* le risultanze del rapporto di gara).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 85/CFA/2023-2024/D

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 61, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0085 CFA del 14 febbraio 2024 (ASD Santacristinese/USD Ceranova Football)